UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Rep. n. 2016/2014
Prot. n. 44333
Titolo: III
Classe: 4
Fascicolo 4.12/2014

Università degli Studi di Pavia — Servizio Archivio e Protocollo ALBO UFFICIALE
Albo n. 933/2014 prot. n° 44670
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo
Dal 17/11/2014 al 02/12/2014
Il Responsabile

PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE DI ATENEO IL
ENTRATA IN VIGORE A DECORRERE DAL

Pavia, lì 14 novembre 2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA

IL RETTORE

- Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli articoli 38 e seguenti del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 portante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- visto il DM 1.8.2005 in materia di "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- visto il DM 29.3.2006 in materia di "Definizione degli standard e requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione";
- vista la L. 30.12.2010 n. 240 portante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto il D.L. 12.12.2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013 n. 128, portante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ed in particolare l'articolo 21";
- visto il D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 portante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
- visto l'articolo 69 del Regolamento Generale di Ateneo;
- richiamata la delibera assunta dal Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 10.9.2014;
- richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20.10.2014;

- rilevata la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento per la formazione specialistica medica,

DECRETA

ART.1 – E' emanato il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.

ART.2 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Rugge)

EV/AC

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA

PREMESSE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative relative alla formazione specialistica medica ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle scuole di specializzazione, sono anche studenti dell'Ateneo.
3. Al medico in formazione specialistica non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo tale condizione implicita nello status di specializzando.
4. L'anno accademico coincide, per gli allievi delle Scuole di Specializzazione, con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite, per ciascun anno, con decreto ministeriale.
5. Spetta alle strutture della rete formativa informare il pubblico che al proprio interno operano medici abilitati in formazione specialistica, anche attraverso la Carta dei Servizi.
6. Il presente regolamento integra i protocolli d'intesa stipulati tra Università, Strutture Ospedaliere e Regione e ne garantisce l'attuazione.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai medici in formazione specialistica iscritti a Scuole di Specializzazione di area sanitaria riordinate ai sensi della normativa Ministeriale vigente. Si applica, in quanto compatibile, anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione non riordinate.
2. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermi restando eventuali disposti diversi in sede di accordi convenzionali.

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
2. Le modalità di elezione degli Organi della Scuola sono disciplinate nel presente regolamento.

Art. 3 - Direttore

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di I o II fascia del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di plurimi settori scientifico-

disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; sovraintende tutte le funzioni di programmazione, gestione e coordinamento demandategli dal presente Regolamento e assicura l'applicazione delle normative vigenti in materia. Garantisce inoltre l'applicazione del presente Regolamento e del Regolamento della Scuola di specializzazione.

3. Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. In caso di impedimento anche del Direttore Vicario, i compiti sono svolti dal professore più anziano in ruolo fra i membri del Consiglio.

4. Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, ovvero ai settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili della Scuola, di cui al D.M. 29 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il Direttore Vicario decade con il Direttore che lo ha nominato.

5. Il Direttore assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 60 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Art. 4 - Modalità di elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, in apposita seduta convocata dal Decano, dura in carica tre anni e può essere rieletto purché possa garantire la propria presenza per l'intera durata del mandato; non si può essere Direttore di più di una Scuola.

2. Hanno diritto di voto per l'elezione del Direttore di Scuola tutti i componenti del Consiglio della Scuola.

3. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di ruolo della Scuola di Specializzazione convoca il Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio. L'elezione deve avvenire da cinquanta a trenta giorni prima della decadenza del mandato. Qualora il Decano fosse impossibilitato a convocare il predetto Consiglio, questo compito è affidato al Direttore uscente o al Direttore Vicario.

4. Le sedute del Consiglio della Scuola per l'elezione del Direttore sono convocate con avviso comunicato almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Nella convocazione il Decano indica:

a) il calendario delle sedute di votazione;

b) la sede e l'orario della votazione;

c) l'elenco dell'elettorato attivo e passivo;

d) le modalità di presentazione delle candidature.

5. Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e designa due scrutatori tra i componenti del Consiglio che non risultino candidati. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista.

6. L'elezione avviene a voto segreto.

7. Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento Generale di Ateneo, ai fini della validità della seduta si computa la maggioranza dei docenti di ruolo e dei ricercatori universitari.

8. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prevista dei voti (assoluta degli aventi diritto in prima votazione, assoluta dei voti validi, in seconda votazione, ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto parità di consensi in terza, il candidato di maggiore anzianità di ruolo in caso di ulteriore parità) viene proclamato eletto dal decano, che trasmette l'esito al Rettore per il decreto di nomina.

9. Il candidato eletto assume la carica entro 30 giorni dalle elezioni.

10. Eventuali reclami o ricorsi devono essere indirizzati, entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, al Rettore che deciderà entro le successive 48 ore dalla ricezione.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto, come da Regolamento Generale di Ateneo, da tutti i docenti titolari di insegnamento nella Scuola e da una rappresentanza elettiva degli Specializzandi iscritti alla Scuola stessa nella misura del 15% rispetto al numero dei docenti di ruolo e dei ricercatori universitari.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti che hanno diritto al voto.

3. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola, compresa la proposta di nomina dei docenti e di convenzioni secondo le normative vigenti, e si riunisce di norma almeno tre volte all'anno. Approva all'occorrenza un calendario di riunioni, in modo da soddisfare le esigenze di programmazione delle attività e delle competenze ad esso spettanti. Il Consiglio di Scuola si riunisce su richiesta del Direttore o di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

4. Spetta al Consiglio di ciascuna Scuola:

a) deliberare il piano di funzionamento per tutta la durata della Scuola e approvare i programmi

individuali di formazione e proporre eventuali modifiche al piano di funzionamento della Scuola;

b) individuare le strutture sanitarie, pubbliche e/o private, regionali e/o extraregionali, da inserire nella rete formativa della Scuola, verificata la congruità rispetto agli standard e ai requisiti minimi individuati dalla normativa al fine di ottenere l'accreditamento;

c) proporre al Comitato Direttivo di Facoltà la distribuzione degli incarichi di insegnamento, predisponendo il piano degli insegnamenti, nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa per la suddivisione tra docenti universitari, personale dirigente del SSN in servizio in strutture della rete e docenti a contratto;

d) individuare i tutors da assegnare ai medici in formazione e stabilire la sede formativa per ciascuno dei predetti medici nonché il criterio delle eventuali rotazioni tra le strutture della rete;

e) esprimere parere al Direttore della Scuola in materia di trasferimenti degli specializzandi;

f) autorizzare eventuali periodi di formazione specialistica all'estero, o in sedi non appartenenti alla rete formativa così come previsto all'art. 31 del presente regolamento, individuando un tutor idoneo e predisponendo il *Learning Agreement* (progetto formativo da svolgere ai fini del riconoscimento del numero di CFU da accreditare al medico in formazione);

g) proporre la destinazione dei fondi destinati annualmente alle Scuole di Specializzazione, approvarne le finalità d'uso e rendicontare nel bilancio annuale;

h) deliberare il Regolamento della Scuola e provvedere al suo regolare aggiornamento in base all'evoluzione normativa;

i) assicurare la possibilità, da parte dello specializzando, di espletare le attività previste dalla normativa in vigore, con particolare riguardo agli obiettivi formativi previsti al D.M. 1 agosto 2005 e successive modifiche e/o integrazioni;

l) verificare che siano garantiti i "livelli fondamentali di accettabilità", previsti dal D.M. 29 marzo 2006 e successive disposizioni di legge e attivare, nel più breve tempo possibile, le opportune procedure di adeguamento, nel caso in cui questi fossero inadeguati.

5. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

6. Nel caso di attivazione di nuove Scuole, i componenti il Consiglio delle stesse sono designati con apposita delibera del Comitato Direttivo di Facoltà in rapporto agli insegnamenti da attivare.

7. Il Consiglio di Scuola deve rinnovare o convalidare annualmente il corpo docente che ne fa parte.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa un membro del personale amministrativo della Scuola indicato, dal Direttore, con il compito di redigere i verbali delle sedute e di inviarlo a tutti i componenti del Consiglio.

9. Per le modalità di convocazione e funzionamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli

71 e seguenti del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 6 - Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione

1. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione è composto da tutti i rispettivi Direttori.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il Collegio ha competenze propositive e consultive per quanto attiene alle problematiche inerenti l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole.

4. Il Collegio è presieduto da un componente, con funzioni di coordinatore, designato dal Comitato Direttivo della Facoltà, su proposta del Presidente del Comitato.

5. Il Coordinatore rimane in carica per la durata del mandato del Presidente del predetto Comitato, salvo sfiduciamento da parte della maggioranza semplice del Collegio, o spontanee dimissioni.

Art. 7 - Rappresentanza degli Specializzandi

1. I rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio della Scuola sono eletti tra gli iscritti alla Scuola, in apposita seduta convocata dal Direttore, durano in carica due anni, conteggiati a far tempo dalla data stabilita dal competente ufficio dell'Università, e non possono essere eletti più di due volte.

2. È altresì prevista una rappresentanza dei medici in formazione specialistica nel Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; essa è costituita da tre specializzandi, uno per ogni area sanitaria (medica, chirurgica e dei servizi), eletti secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 dello Statuto e all'art. 63 del Regolamento Generale di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai medici in formazione specialistica eletti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione per le quali l'Ateneo è sede indipendente o aggregata capofila.

3. Cause di decadenza dei rappresentanti degli specializzandi sono:

a) termine della formazione;

b) spontanea rinuncia;

c) cause di risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto all'art. 37 del D.Lgs n. 368/1999;

d) trasferimento in Scuola di Specializzazione di altro Ateneo;

e) richiesta motivata di almeno 3/4 degli iscritti alla Scuola di Specializzazione, vidimata da parte del Consiglio di Scuola.

I Rappresentanti decaduti sono sostituiti dal primo dei non eletti nelle elezioni precedenti e così a seguire fino all'esaurimento del novero. Se ciò non è possibile si indicono nuove elezioni per

coprire il o i posti vacanti; i sostituti restano in carica fino al termine del mandato del Rappresentante che ha sostituito.

Art. 8 - Corpo docente

1. Ai sensi del D.M. 29.3.2006 il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da:

a) Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno un professore di ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero non inferiore al 70% dei docenti afferenti alla Scuola;

b) Docenti non universitari in servizio presso strutture della rete formativa: personale con documentata esperienza didattico-formativa e con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate del SSN, in numero massimo del 30% del corpo docente, inquadrato a contratto, per convenzione tra l'Università e le strutture della rete formativa.

c) Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare della Scuola, o di settori affini (in numero massimo del 10% del corpo docente); quest'ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari.

2. Il corpo docente comprende almeno un Professore del settore scientifico-disciplinare di riferimento per tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Art. 9 - Compiti del corpo docente

1. Tutti i docenti espletano e promuovono le attività formative e culturali della Scuola, e svolgono le attività valutative di cui al Titolo V attenendosi alle delibere del Consiglio della Scuola.

2. I docenti svolgono l'attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, lezioni per via telematica utilizzando metodologie di *Distance Learning*, seminari anche interdisciplinari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, *journal clubs*, seminari interdisciplinari, revisioni della letteratura, etc., attenendosi al piano di funzionamento della Scuola.

3. I docenti esprimono una valutazione della formazione dei medici in formazione, secondo standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il grado di performance, la progressione professionale, il grado di autonomia, ed una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche, procedurali e relazionali necessarie alla formazione dello specialista, secondo le modalità definite dal Regolamento della Scuola.

Art. 10 - Regolamento della Scuola

1.Ogni Scuola di Specializzazione deve dotarsi di uno specifico Regolamento.

2. Il Regolamento e ogni sua successiva modifica devono ottenere formale approvazione da parte del Consiglio della Scuola.

3. Il Regolamento deve essere conforme alla normativa vigente in materia di formazione medico-specialistica e al piano formativo previsto dal D.M. 1 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel Regolamento della Scuola devono essere precisate disposizioni relative:

a) alla programmazione didattica e agli obiettivi formativi di ogni anno di corso;

b) alle modalità di registrazione delle attività formative;

c) alla frequenza ealle modalità di rilevazione delle presenze;

d) alle strutture della rete formativa;

e) alle valutazioni in itinere e per il passaggio all'anno successivo;

f) alla prova finale per il conseguimento del diploma;

g) all'esercizio della libera professione intramuraria;

h) alla valutazione qualitativa della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante;

i) ai profili assicurativi;

l) ai servizi mensa e al vestiario.

m) il grado di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 7, in base al quale lo specializzando può svolgere attività caratterizzanti previste dal percorso formativo proporzionalmente alla progressione annuale nell'acquisizione di conoscenze e di esperienze professionalizzanti.

5. In caso di variazioni della normativa gli aggiornamenti del Regolamento devono essere introdotti nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre i tre mesi dalla pubblicazione delle nuove norme.

TITOLO II – AMMISSIONE, TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 11 - Ammissione

1. L'inserimento alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria avviene in conformità con la normativa generale e con le previsioni del bando annuale di ammissione.

2. Ogni Scuola, di concerto con le Strutture Sanitarie che fanno parte della rete formativa, all'inizio del corso informa dettagliatamente gli Specializzandi iscritti al primo anno sulle modalità di

svolgimento dell'attività formativa, sulle norme di sicurezza, sull'uso dei programmi informatici utilizzati, nonché sulle norme del presente Regolamento e del Regolamento della Scuola, con relativo piano di funzionamento.

Art. 12 – Tasse e contributi universitari

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

2. A ciascuna Scuola di Specializzazione viene annualmente attribuito dall'Università un finanziamento da destinare alle attività formative. L'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, deve essere suddiviso in misura proporzionale al numero degli iscritti. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì di stabilire i criteri relativi al riconoscimento di tali contributi alle Scuole di Specializzazione per le quali l'Ateneo è sede aggregata non capofila.

Art. 13 - Frequenza

1. Come previsto dall'art. 40, comma 1, del D.lgs. 368/1999 l'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN con rapporto a tempo pieno.

2. Lo specializzando deve svolgere un programma formativo articolato in funzione del piano definito dal Consiglio della Scuola di concerto con i *Tutors* e con la *governante* della struttura sanitaria cui afferisce la Scuola.

3. Nel momento in cui il medico in formazione specialistica superi il monte ore totale previsto dal contratto stipulato, egli potrà recuperare le ore in eccesso all'interno dell'anno accademico in corso come riposo, previa approvazione del Direttore della scuola.

4. Nello svolgimento delle attività di tirocinio, o comunque di contatto con il pubblico e i pazienti, il medico in formazione deve essere munito di un *badge* identificativo.

Art. 14 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. E' prevista la rilevazione della presenza tramite *badge* elettronico, o mediante apposito registro cartaceo da tenersi presso ogni Scuola di Specializzazione. Laddove la rilevazione automatizzata non sia applicabile (es. strutture convenzionate, ambulatori esterni, etc.). Eventuali disfunzioni o dimenticanze devono essere tempestivamente segnalate secondo le modalità previsto dal Regolamento della Scuola.

2. Il controllo di fatto delle presenze spetta comunque al *Tutor*, al supervisore o al responsabile

della sede a cui afferisce il medico in formazione.

3. Il Direttore della Scuola acquisisce i dati concernenti la frequenza del medico in formazione specialistica presso ogni organismo che li processa e li archivia.

Art. 15 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. Indipendentemente dalla prognosi iniziale della malattia lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore della Scuola e a inoltrare, anche per via telematica, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico.

3. Dal quarantunesimo giorno, l'assenza comporta automaticamente la sospensione della formazione, con relativa comunicazione del Direttore della Scuola ai competenti uffici dell'amministrazione universitaria e delle strutture di riferimento, per i rispettivi adempimenti.

Art. 16 - Assenze per gravidanza e maternità

1. La specializzanda, non appena apprende, personalmente o per consulto specialistico, di essere in stato di gravidanza, è tenuta a comunicarlo immediatamente al Direttore della Scuola e al medico responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione previste per la tutela della salute materno-infantile.

2. Assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, eventualmente verificatesi nei primi sette mesi di gravidanza, non determinano la sospensione della formazione.

3. Sussiste l'obbligo di sospensione della formazione per cinque mesi dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme. La richiesta di sospensione deve essere presentata al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione universitaria, entro la fine del settimo mese, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

4. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando specifica richiesta al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione universitaria entro la fine del settimo mese di gravidanza, allegando le certificazioni previste dalla legge, nelle quali deve essere attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione inizia un mese prima della data presunta del parto e avrà comunque la durata di almeno cinque mesi.

5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del

congedo parentale previsto dal D.lgs. n. 151/2001, con relativo prolungamento del periodo di sospensione della formazione, previa relativa comunicazione al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione universitaria, recante l'indicazione della data prevista per la ripresa della formazione.

6. La facoltà di usufruire della sospensione per congedo parentale è concessa, se specializzando, anche al padre, in alternativa alla madre.

7. Per l'allattamento, è altresì prevista la riduzione facoltativa di due ore giornaliere dell'impegno orario, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del lattante. Poiché il periodo di formazione non può essere complessivamente inferiore rispetto a quello previsto dalla legge, tali periodi di sospensione devono essere interamente recuperati. Il recupero del periodo di allattamento deve basarsi sulla frazione di 1/3 del numero totale dei giorni richiesti per tale funzione materna, al massimo tre mesi di attività formativa non svolta. Come previsto dall'art. 40 comma 5 del D.lgs. 368/1999, durante i periodi di sospensione dell'attività formativa viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l'intero importo. In ogni caso il periodo di recupero retribuito non può essere mai superiore a 365 giorni.

8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 151/2001, in materia di lavoro notturno.

Art. 17 - Assenze giustificate

1. Per motivi personali, lo specializzando ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di astensione dall'attività formativa nell'anno di pertinenza del contratto: gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati e non dovranno pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore della Scuola almeno sette giorni prima, salvo casi di forza maggiore.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari al di fuori del piano formativo deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola, previa verifica della loro inerenza alla tipologia della Scuola stessa. Tali periodi non sono da computarsi nei trenta giorni di astensione di cui sopra e non possono superare i 15 giorni lavorativi all'anno. Periodi superiori a 15 giorni lavorativi necessitano del parere positivo del Direttore, sentito il Consiglio della Scuola. La predetta partecipazione ad eventi formativi deve essere debitamente documentata con la consegna del Certificato di partecipazione alla segreteria della Scuola.

Art. 18 - Assenze ingiustificate

1. Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs n. 368/1999, le prolungate assenze ingiustificate comportano

la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Recuperi dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di astensione sopra precisati devono essere recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando; tale recupero dà diritto al pagamento dell'intero compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non è possibile fino a quando non è stato interamente recuperato il complessivo periodo di astensione dalle frequenze, con sospensione dell'attività formativa.
3. Gli esami di profitto e di diploma devono essere sempre sostenuti dopo il completamento della formazione.

Art. 20 - Mensa

1. Previe specifiche intese tra Università e strutture della rete formativa, lo specializzando ha diritto ad accedere alla mensa dell'Università e delle predette strutture ove svolge la propria formazione, secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione/Province Autonome, ovvero dalle apposite convenzioni tra i diversi enti. Tale prestazione si applica anche per gli specializzandi di Scuole di cui Pavia è Università aggregata non capofila, secondo specifici accordi di aggregazione.

Art. 21 - Dotazione vestiario

1. Lo specializzando ha diritto ad un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle strutture sanitarie della rete formativa in cui egli opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni con l'Università. Per coloro che non afferiscono alle predette strutture, provvede direttamente l'Università.

Art. 22 - Idoneità fisica, Sorveglianza sanitaria, Copertura assicurativa

1. Il medico in formazione è tenuto a sottoporsi agli stessi accertamenti previsti dalla legge per il personale medico del SSN. Le strutture sanitarie si impegnano, tramite i propri servizi, a garantirgli, nello svolgimento dell'attività assistenziale, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza predisposto per i propri dipendenti. Laddove il percorso formativo si svolga in strutture esclusivamente universitarie, o per conto dell'Università, le predette garanzie sono a carico dell'Università di Pavia.

2. Le incombenze organizzative relative a tali accertamenti, comprese quelle concernenti malattie trasmissibili, e a tutto quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza ambientale e personale, sono a carico della struttura sanitaria nel contesto della quale insiste la Scuola, o comunque della struttura sanitaria, facente parte della rete formativa, dove si svolge la frequenza.

3. La struttura sanitaria garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività formative e prestazioni assistenziali previste dal programma di formazione individuale, con le modalità e nelle forme di volta in volta stabilite nelle singole convenzioni/protocolli d'intesa tra l'Università e le strutture sanitarie.

4. Ove lo specializzando operi in strutture di esclusiva pertinenza universitaria alle predette garanzie provvede l'Università di Pavia.

5. Si specifica altresì che tutte le coperture previste da questo articolo sono applicabili agli iscritti a scuole di specialità di area medica dell'Università stessa e ai medici in formazione specialistica appartenenti a reti formative di cui l'Università di Pavia fa parte (secondo quanto previsto dal bando di concorso sull'accesso alle scuole di specialità pubblicato annualmente dal MIUR) se in servizio presso una delle strutture della rete formativa.

Art. 23 - Trasferimento

1. Il trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei è consentito a conclusione dell'anno di corso, previo superamento dell'esame di ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

2. Il trasferimento "in uscita" è possibile previo nulla osta dei Consigli delle Scuole interessate, su richiesta inoltrata almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione universitaria. La motivazione a supporto della richiesta deve essere basata su elementi sostanziali. Spetta al richiedente verificare la disponibilità della Scuola verso la quale chiede il trasferimento, prima di inoltrare la richiesta ufficiale al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell'Università di Pavia.

3. Il trasferimento "in arrivo" è possibile solo a seguito di richiesta da effettuarsi al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Compete al Consiglio della Scuola la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di CFU acquisiti in altre Scuole di Specializzazione, rimanendo nella piena discrezionalità di tale organo l'accettazione, o la negazione, delle richieste di trasferimento.

Art. 24 - Rinuncia

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al Direttore della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione universitaria, indicando la data dalla quale intende cessare la formazione.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI

Art.25 - Certificazione e titoli

1. Lo specializzando in regola con il pagamento della contribuzione annuale dovuta ha diritto di ottenere certificazione dei crediti acquisiti,.
2. L'Università di Pavia cura la registrazione di quanto attiene all'attività formativa degli specializzandi anche mediante supporti informatici.
3. In seguito al superamento della prova finale, l'Università di Pavia, o altra Università capofila, rilascia il diploma di specializzazione secondo la normativa vigente.
4. Nei casi di Scuole di Specializzazione che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con altre Università, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università *partners*.

Art.26 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Rettore, il Comitato Etico, il Comitato Direttivo di Facoltà e il Consiglio di Scuola esercitano il controllo disciplinare sugli specializzandi e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le rispettive competenze.
2. Eventuali manchevolezze operative e violazioni di norme da parte dello specializzando sono formalmente contestate per iscritto all'interessato che deve confermare il ricevimento delle contestazioni con ogni forma idonea.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo Specializzando può presentare una propria nota difensiva al Direttore della Scuola.
4. Salva ogni diversa previsione legislativa, i provvedimenti disciplinari che possono essere applicati sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea dall'attività formativa fino ad un massimo di un mese: periodo che dovrà essere recuperato, senza remunerazione, al termine del corso di studi;

c) espulsione dalla Scuola in caso di gravi inadempienze dei doveri connessi al contratto, di rifiuto di adempiere a compiti legittimamente assegnati dal Direttore della Scuola, con rilevanti conseguenze negative per i pazienti, per l'immagine della Scuola e delle strutture sanitarie della rete

formativa, o per altri consimili comportamenti nei confronti del Direttore e dei docenti della Scuola. In caso di violazione del Codice di Deontologia Medica, è obbligo del Direttore della Scuola darne comunicazione al Presidente dell'Ordine dei Medici di appartenenza dello specializzando.

5. L'applicazione dei provvedimenti di cui alla lettera a) e b) e c) spettano al Rettore, sentito il Comitato Direttivo di Facoltà, il Direttore della Scuola e lo specializzando.

6. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve essere proporzionata alla natura e alla gravità della violazione.

7. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella documentazione della carriera dello specializzando.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art.27 - Caratteristiche generali della formazione

1. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività dell'unità operativa alla quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di interventi assistenziali in forma sempre più autonoma vincolate alle direttive impartite dal *Tutor*, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui svolge la formazione.

2. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità alle direttive ministeriali e, in particolare, con quanto previsto in materia di CFU.

3. Per il conseguimento del titolo di specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire tutti i crediti previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Programmazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio della Scuola determina ogni anno la modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, redigendo uno specifico piano di funzionamento nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree nelle quali si articola la materia insegnata in ogni singola Scuola.

2. Il programma generale di formazione della Scuola è portato a conoscenza del medico all'inizio

del periodo di formazione ed è aggiornato in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

3. Durante lo svolgimento dell'anno potranno essere programmate attività teoriche di vario genere aperte ai medici in formazione di tutti gli anni di corso. La frequenza delle attività teoriche è obbligatoria, verrà monitorata e farà parte degli indici per la valutazione complessiva del medico in formazione in quell'anno di corso.

4. La segreteria della Scuola provvederà a dare comunicazione relativa alle attività teoriche indicando la sede e gli orari di tali attività, nonché eventuali variazioni, con adeguato preavviso.

5. La partecipazione ad eventi formativi è considerata parte integrante delle attività formative dello specializzando nelle modalità previste dall'art. 17, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 29 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Per tutta la durata del corso legale della Scuola lo specializzando è guidato da un *Tutor* designato annualmente dal Consiglio della Scuola, il quale lo guida nel percorso formativo e cura e verifica la graduale acquisizione dell'autonomia operativa, sia nei compiti assistenziali, sia nelle attività di ricerca.

2. Il *Tutor* è di norma un docente, o un medico che opera presso le strutture sanitarie di sede o collegate, dotato di comprovata esperienza nella disciplina oggetto della specializzazione, che sovraintende alle attività assistenziali e che funge da raccordo tra il Direttore della Scuola e il Responsabile di sede, e relativo staff medico, della struttura presso la quale lo specializzando compie il proprio addestramento professionalizzante.

3. Il ruolo di *Tutor* è affidato annualmente dal Consiglio della Scuola sulla base di un adeguato curriculum professionale.

5. Il numero di medici in formazione specialistica per Tutor non può essere superiore a tre.

6. Sono compiti principali del Tutor:

a) cooperare con il Responsabile dell'area assistenziale presso cui opera lo specializzando nella realizzazione integrata dei compiti formativi, teorici e pratici;

b) affiancare lo specializzando nelle attività cliniche e gli atti medici, con funzioni di supervisione e di implementazione dei livelli di progressiva autonomia operativa, nonché di coordinamento dell'interazione tra gli specializzandi e i medici della struttura nella quale avviene la formazione professionalizzante;

c) concorrere alle procedure di valutazione dello specializzando;

d) segue lo specializzando nell'elaborazione della tesi di specializzazione.

7. Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dell'operato del *Tutor*.

8. Accanto alla figura del Tutor vi sono altre figure di riferimento quali:

- il *supervisore* è di norma il medico strutturato universitario o del SSN di riferimento, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati il medico in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i Tutori;
- il *responsabile di sede* è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura di sede, collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei *Tutor*.

9. Le proposte dei nominativi dei Tutors, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i Tutors al fine di armonizzarne le attività di Tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

10. I *Tutors*, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola senza diritto di voto.

11. Il *Tutor*, il supervisore ed Responsabile dell'Unità Operativa devono indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sopra riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dal D.M. 29 marzo 2006 es.m.i. dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima.

Art. 30 - Rete formativa

1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base del piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola.

2. Il medico in formazione specialistica deve segnalare al Direttore, al *Tutor* ed al Responsabile della sede presso cui opera tutti gli eventuali impedimenti al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti e il Direttore, sentito il Consiglio della Scuola, deve prontamente attivarsi per operare gli opportuni correttivi atti a garantire il superamento dei predetti impedimenti.

3. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definite dal D.M. 29/03/2006, le quali

devono essere a questo fine convenzionate con l'Università.

8. La formazione è preferibilmente svolta utilizzando le strutture di sede, fatte salve specifiche peculiarità di alcune Scuole, specie quelle aggregate con altre Università.

Art. 31 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. L'Università promuove e favorisce *stage* formativi per gli specializzandi presso Università ed enti assistenziali e di ricerca nazionali ed esteri anche al di fuori della rete formativa, sulla base di specifici accordi fra l'Università e gli enti ospitanti. All'uopo è necessaria l'approvazione del Consiglio della Scuola e la formale accettazione dell'ente ospitante, cui compete indicare gli ambiti operativi e un Responsabile di riferimento per ciascuno specializzando.

3. La durata massima della formazione fuori dalla rete è di diciotto mesi per l'estero e di dodici mesi per il territorio nazionale e deve essere il più possibile omogenea con quella del piano formativo della Scuola.

4. La copertura assicurativa, che di norma è a carico della struttura ospitante, è stabilita nell'ambito di ciascun accordo.

5. Lo specializzando può svolgere al di fuori della rete formativa:

a) frequenza di attività formative, cliniche e/o di ricerca;

b) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

6. Lo specializzando autorizzato a svolgere uno *stage* al di fuori della rete formativa della Scuola propone un *Learning Agreement* nel quale sono specificate le attività formative che intende svolgere presso l'ente ospitante e che saranno oggetto della valutazione curricolare.

7. Durante gli stage autorizzati lo specializzando mantiene il diritto al corrispettivo economico (quota fissa e quota variabile) previsto dal contratto di formazione, nonché l'accesso alle attività formative della Scuola di appartenenza.

Art. 32 - Formazione e attività assistenziale

1. Il Direttore della Scuola, all'inizio delle attività annuali, comunica alla Direzione Sanitaria delle strutture ospedaliere che fanno parte della rete formativa i nominativi degli specializzandi, indicando le strutture frequentate, la durata del periodo di frequenza e la tipologia delle attività assistenziali loro assegnabili in base al livello di autonomia acquisendo o acquisito e documentata da una *Job Description* concordata tra il Consiglio della Scuola e la Direzione Sanitaria dell'ente di riferimento.

3. Il grado di autonomia operativa, così come definito dal Consiglio della Scuola, deve essere inserito nel Regolamento della Scuola e riportato in un apposito documento trasmesso alla

Direzione Sanitaria e al competente ufficio universitario.

4. Le attività formative svolte da ciascuno specializzando devono essere registrate su un apposito libretto secondo le modalità previste dall'art. 33 del presente Regolamento..

5. Il Consiglio della Scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e assistenziali sulla base di una preliminare valutazione dei livelli della loro tipologia e complessità (es. attività routinarie, consulenze, guardie, reperibilità, etc.).

6. La *Job Description* deve essere articolata in base ai seguenti gradi di progressiva autonomia dello specializzando così come segue:

-Attività assistenziale di appoggio (A1): quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;

-Attività assistenziale di collaborazione (A2): quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto diretto controllo di personale medico strutturato;

-Attività assistenziale autonoma (A3): quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il *Tutor* o il supervisore deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio dello specializzando.

7. Le predette forme di attività assistenziali possono essere modulate secondo razionale e motivata discrezionalità del *Tutor*, anche a prescindere dall'anno di corso, proporzionalmente alle competenze acquisite dallo specializzando.

Art. 33 - Registrazione delle attività formative

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi eseguiti, secondo le modalità previste dal Regolamento della Scuola. Il Direttore, sentiti i *Tutors* e i Responsabili delle strutture della rete formativa, convalida le attività riportate nel libretto.

2. Il Direttore, coadiuvato dal *Tutor*, verifica, prima dell'ammissione al relativo esame, che lo specializzando abbia svolto tutte le attività previste dal piano formativo e acquisito i relativi CFU.

3. La metodologia applicata per la registrazione delle varie attività formative è quella indicata nel Regolamento della Scuola. Essa potrà essere variabile in rapporto alla sede ed al tipo di attività svolta. Sono metodi accettati come validi sia la registrazione cartacea prodotta dal medico in formazione specialistica stesso purché convalidata dal *Tutor*, sia la registrazione informatica su apposita piattaforma realizzata dall'Università e messa a disposizione di ciascuna Scuola. La

validazione dei crediti formativi previsti dal piano di funzionamento dell'anno in corso avviene attraverso il superamento dell'esame di profitto.

Art. 34 - Tronco comune

1. E' previsto lo svolgimento del tronco comune come da norma di legge. L'organizzazione specifica compete ad una Commissione nominata dal Comitato Direttivo di Facoltà.
2. Il medico in formazione inserito nel tronco comune presta opera esclusivamente nel servizio di destinazione ed è temporaneamente esonerato dai turni di guardia del servizio di appartenenza.

TITOLO V – VALUTAZIONE

Art.35 - Commissione per la prova finale

1. La commissione è nominata dal Presidente del Comitato Direttivo di Facoltà o, su sua delega, dal Direttore della Scuola ed è composta da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consiglio della Scuola; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti, *Tutors* ed esperti esterni. Il Presidente della Commissione è il Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art. 36 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. Il Comitato Direttivo di Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, delibera l'esame finale, almeno un appello ordinario e un appello straordinario così come previsto dall'art. 37 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 368/1999, il mancato superamento dell'esame annuale è causa di risoluzione del contratto di formazione specialistica e comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.
3. La Scuola attiva un sistema di valutazione, in cui periodicamente - almeno una volta all'anno, e in maniera documentata - il medico in formazione viene valutato in ordine alle conoscenze e alle competenze acquisite e ai livelli di autonomia raggiunti.
4. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (tra cui tutti i *Tutors* che hanno espletato la supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
5. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale redatto dal Direttore della Scuola che si fa garante del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione al medico in formazione specialistica

dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consente al medico in formazione specialistica il passaggio l'ammissione alla prova annuale.

Art. 37 - Esame di diploma e prova finale

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver acquisito tutti crediti previsti e aver superato tutti gli esami di profitto annuali, nonché la prova finale, da sostenersi al termine dell'ultimo anno di corso.

2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 35 del presente Regolamento. Relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento nella Scuola.

3. Lo specializzando propone come argomento della propria tesi una materia compresa nel piano formativo, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola. La proposta deve essere approvata dal Direttore della Scuola.

4. Il Consiglio della Scuola fissa la data e la modalità della prova finale assicurando un'equa ripartizione del lavoro di supervisione tra i docenti.

5. La Commissione per l'esame finale in via preliminare deve deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova e, in caso di esito positivo, procede alla valutazione del candidato sulla base delle precedenti verifiche dell'attività formativa e delle prove annuali, dei giudizi dei *Tutors*, nonché in base al contenuto della tesi. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. In caso di votazione massima (50/50) la Commissione può concedere la lode su decisione unanime dei componenti.

6. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

7. La tesi deve essere redatta di norma in lingua italiana.

8. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

9. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione straordinaria immediatamente successiva.

10. In caso di assenza alla prova finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia comprovata da certificazione/documentazione sanitaria;

b) casi di "forza maggiore", da comprovarsi mediante documentazione.

In tali casi, il candidato interessato potrà essere ammesso alla sessione successiva previa

presentazione di idonea documentazione, valutata dal Consiglio della Scuola.

11. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere la prova finale.

12. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dalla prova finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione del voto, che viene presa dalla Commissione con l'esclusiva partecipazione dei componenti la stessa.

13. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 38- Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. L'Università si impegna a fornire strumenti di valutazione annuale delle attività formative svolte dallo specializzando, secondo specifiche modalità standardizzate per tutte le Scuole.

2. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla programmazione delle attività formative sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio per la formazione specialistica e, per quanto possibile, sulla base delle criticità emerse dal predetto processo di valutazione.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 39 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole, né con l'obbligo di impegno orario a tempo pieno.

Art. 40 - Attività intramoenia

1. Ai medici in formazione specialistica deve essere garantita la possibilità di svolgere attività libera professionale intramuraria, così come previsto dall'art. 40 del D.lgs. 368/1999.

2. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività, previa intesa tra l'Università e le predette strutture sanitarie coinvolte.

Art. 41 - Frequenza al corso di dottorato

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento non si applica agli specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso del corrente Anno Accademico.

Art. 43 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, in particolare il D.Lgs17 agosto 1999 n. 368, il DM 1.8.2005 in materia di "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, il DM 29.3.2006 portante la "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", la L. 30.12.2010 n. 240 portante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", il D.L. 12.9.2013 n. 104, convertito con modificazioni nella L. 8.11.2013 n. 128 portante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca". Si applicano altresì lo Statuto ed i Regolamenti universitari, in quanto compatibili.

2. E' compito dell'Università verificare che le Strutture Sanitarie convenzionate, ove lo Specializzando presta la propria attività, adempiano agli obblighi di legge per quanto riguarda i servizi da erogare. Nel caso in cui questi siano disattesi o che lo Specializzando presti servizio in Strutture Universitarie, è compito dell'Università stessa garantirne l'erogazione come previsto dal presente Regolamento.

3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento l'Università di Pavia dovrà adeguare i protocolli d'intesa stipulati con le Strutture Sanitarie a quanto previsto dal Contratto di Formazione Specialistica e dal presente Regolamento.

4. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento ciascuna Scuola dovrà emanare il proprio Regolamento della Scuola, in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento, con particolare riferimento all'art.10.

ADDENDUM

Ai rappresentanti degli specializzandi in seno al Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e

Chirurgia è garantita la possibilità di incontrare – previa richiesta debitamente motivata – il Rettore, il Direttore Generale e il Presidente del Comitato Direttivo di Facoltà ed altri esponenti della *governance* universitaria e della rete formativa al fine di puntualizzare ulteriori aspetti concernenti il funzionamento e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.